



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p><i>N 24 delibera</i></p> <p><i>Data 06-08-2017</i></p>	<p>OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 15.07.2017 "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE: AZIONI DI SOSTEGNO AL PROCESSO DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICO -PRODUTTIVE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016".</p>
---	--

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sei** del mese di **agosto** alle ore **16:50**, presso il tendone COI nel Parco Don Minozzi si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Straord.urgenza** ed in **Prima** convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

PIROZZI SERGIO	SINDACO	P
SANTARELLI ALESSIA	CONSIGLIERE	P
BULZONI MARA	CONSIGLIERE	P
CATENACCI PATRIZIA	CONSIGLIERE	P
CAPRIOTTI FEDERICO	CONSIGLIERE	P
BERARDI ERNESTO	CONSIGLIERE	P
ROSATI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	P
PALOMBINI FILIPPO	CONSIGLIERE	P
DI MARCO FRANCESCO	CONSIGLIERE	P
POLI LUCA	CONSIGLIERE	P
POMPEI STEFANO	CONSIGLIERE	P
PORRO BRUNO	ASSESSORE ESTERNO	P

Partecipa alla seduta il Segretario Signor: **SIMONE LODOVISI**

Il Presidente Sig. **SERGIO PIROZZI**

in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto.

Il Vicesindaco Catenacci relaziona sul punto, facendo presente che il regolamento approvato non dà indicazione il "de minimis agricolo", specificando che lo stesso è soggetto a limitazioni diverse sui contributi Regionali, Statali e comunitari.

Il Con. Pompei fa presente che la modifica dimostra la capacità del Consiglio di andare incontro alle imprese agricole. Chiede inoltre informazioni sui contributi per altre delocalizzazioni.

Il Vicesindaco informa che nei prossimi giorni è previsto un incontro per definire la problematica.

Segue votazione

PREMESSO che in data 24 agosto u.s. un forte terremoto ha colpito alcune zone dell'Italia centrale ed in particolare tutto il territorio del Comune di Amatrice:

- che a seguito del suddetto sisma, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del D.L. n. 245/2002 come convertito in legge n. 286/2002, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato, sino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dello stesso evento sismico;
- che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, ed altre poi successive, sono stati definiti gli interventi urgenti di protezione civile;
- che ulteriori e successive scosse di forte intensità hanno interessato il territorio del Comune di Amatrice in data 26, 30 ottobre e 18 gennaio u.s.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("*de minimis*"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all'art. 1, comma 821, dichiara il libero professionista soggetto giuridico equiparato alle Imprese, in quanto soggetto che esercita attività economica;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 Novembre 2016 concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

VISTA l'Ordinanza n. 9/2016 del Commissario Straordinario, che in considerazione dell'esigenza di assicurare la continuità delle attività economiche e produttive, ha disciplinato non solo l'iter procedimentale per l'avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea, di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), del D.L. n. 189/2016, ma anche i limiti massimi delle spese ammissibili al rimborso differenziandoli per tipologia di intervento;

PRESO ATTO che la Regione Lazio, per il tramite del Soggetto Attuatore ha attivato le procedure utili a realizzare le strutture temporanee unitarie, in cui ricollocare le attività commerciali di Amatrice, presso la c.d. "Area Cotral" e la c.d. "Area Triangolo";

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale di Amatrice n. 37 del 13 aprile 2017 che

approva l'elenco dei soggetti legittimati a delocalizzare in via temporanea le proprie attività di ristorazione nell'Area "Food";

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale di Amatrice n. 43 del 24 aprile 2017 che, a rettifica della precedente Deliberazione G.C. n. 17/2017, approva l'elenco completo dei soggetti legittimati a delocalizzare in via temporanea le proprie attività nell'Area n.7 (c.d. Area "Cotral") e nell'Area n. 9 (c.d. Area "Triangolo");

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 06/07/2017, a rettifica del precedente Decreto n. 13 del 19/05/2017, relativo all'assegnazione degli spazi ai soggetti legittimati a delocalizzare in via temporanea le proprie attività produttive presso le Aree "Cotral" e "Triangolo";

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 06/07/2017 relativo all'assegnazione degli spazi ai soggetti legittimati a delocalizzare in via temporanea le proprie attività di ristorazione nell'Area Food;

RILEVATO che ad oggi, a seguito dell'avanzato stato di adozione dei Decreti dirigenziali di autorizzazione alla delocalizzazione temporanea delle attività con la quantificazione del rimborso della spesa ritenuta ammissibile da parte dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione del Lazio, emerge la difficoltà, da parte degli stessi operatori economici, di documentare adeguatamente la dotazione originaria di attrezzature ed impianti dei locali, secondo le modalità dettate dal Commissario Straordinario con la propria Ordinanza del 14 dicembre 2016, n. 9, in quanto a seguito della distruzione totale delle strutture dove erano ubicate dette attività, le attrezzature, gli elementi di arredo e gli impianti sono stati sepolti dai detriti dovuti ai crolli;

DATO ATTO che la Camera di Commercio di Roma, in sinergia con la Regione Lazio, ha inteso concorrere con un contributo straordinario di un milione di euro per il riavvio delle attività economico-produttive nelle zone colpite dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 e che la Regione Lazio, con Determinazione G08006 del 7 giugno 2017, ha impegnato la somma di € 1.000.000,00 (*euro un milione/00*) in favore del Comune di Amatrice sul capitolo di spesa n. B22111 del Bilancio regionale anno 2017, Esercizio finanziario anno 2017;

VISTA la Deliberazione n. 95 del 7 marzo 2017 della Giunta Regionale del Lazio avente ad oggetto: *"Approvazione dello schema del protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Roma finalizzato al riavvio delle attività economico-produttive nelle zone colpite dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016"* successivamente modificata dalla Deliberazione della Regione Lazio 13 giugno 2017, n. 316;

DATO ATTO che con precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15.07.2017 è stato approvato il *"Regolamento comunale: azioni di sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività economico -produttive a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016"* volto a disciplinare le azioni di sostegno poste in essere per il processo di delocalizzazione temporanea, nel territorio del Comune di Amatrice, delle attività economico-produttive nelle Aree "Cotral" "Triangolo" e "Food", a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016;

CONSIDERATO che tra le aziende delocalizzate all'interno delle strutture unitarie predisposte dalla Regione Lazio nelle Aree commerciali denominate COTRAL, TRIANGOLO e FOOD potrebbero essere presenti delle attività connesse ad aziende agricole;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L352 del 24 dicembre 2013;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una modifica del Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 15.07.2017 al fine di integrare lo stesso con la normativa europea prevista per il *"de minimis agricolo"* per le imprese agricole, predisponendo due articoli *ad hoc* (artt. 5 bis e 5 ter);

VISTA la Legge 241/990;

VISTO l'art. 42 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

con votazione favorevole unanime

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in premessa:

DI APPROVARE le modifiche apportate al Regolamento comunale "**Azioni di sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività economico - produttive a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016**" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15.07.2017 integrando il suddetto Regolamento con i seguenti articoli da aggiungere dopo l'art. 5:

Art. 5 bis - *Al fine del rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "De Minimis" nel settore agricolo, i soggetti beneficiari devono:*

- *essere imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;*
- *essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;*
- *non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà così come individuata nel Regolamento (UE) n. 651/2014;*
- *aver restituito agevolazioni pubbliche, a qualsiasi titolo godute, per le quali è stata disposta la restituzione;*
- *rispettare i limiti e requisiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di "De Minimis".*

La disciplina "De minimis" di cui al Reg. 1408/2013 non si applica:

- *agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;*
- *agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia agli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;*
- *agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;*
- *agli aiuti "non trasparenti" (art. 4, Reg. 1408/2013).*

L'importo massimo complessivo degli aiuti de minimis che possono essere concessi a una "impresa unica" che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare € 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari per le attività rientranti nel settore della produzione agricola.

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di € 15.000,00 devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto De Minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.

Il limite di euro 15.000,00 sopra richiamato deve essere riferito all'impresa istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questa e altre imprese e che qualificano la cosiddetta "impresa unica" di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento 1408/2013. Al riguardo, ai sensi del predetto regolamento, per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate una "impresa unica".

Nel modulo di istanza di cui all'allegato C, l'impresa richiedente deve indicare gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute a titolo di "de minimis" e in termini di "impresa unica" alla data di presentazione dell'istanza, nel periodo temporale di riferimento.

A tali fini, l'esercizio finanziario dovrà coincidere con quello di riferimento dell'impresa, così come indicato dalla stessa impresa nel modulo di istanza, nell'ambito dell'apposita sezione relativa ai "dichiarazioni de minimis". L'esercizio finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di riferimento dell'impresa, che, per talune attività, può non coincidere con l'anno solare.

Art. 5 ter – *"Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3 del Reg. 1407/2013/UE e art. 3 del Reg 1408/2013/UE) tutti gli aiuti "de minimis" accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati. In questo caso la tabella contenuta nei moduli di domanda (allegati A e C) andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione".*

DI DARE ATTO che le suddette modifiche sono riportate nel testo coordinato allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, rinviando a tutto quanto in esso regolamentato e contenuto per la disciplina delle suddette azioni di sostegno;

DI DARE indirizzo al Settore I – "Affari generali" di adeguare, in seguito alle modifiche apportate, la modulistica predisposta per la presentazione delle domande per la richiesta delle suddette azioni di sostegno per le aziende rientranti nei casi di cui agli artt. 5 bis e 5 ter;

DI DICHIARARE, con votazione favorevole unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito.

La presenta deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO

F.to SERGIO PIROZZI

IL SEGRETARIO

F.to SIMONE LODOVISI

Publicata il 08-09-2017

Reg. 1354

IL SEGRETARIO

F.to SIMONE LODOVISI

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO

SIMONE LODOVISI

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 08-09-2017 al 23-09-2017 e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

li,

IL SEGRETARIO

SIMONE LODOVISI